



# COMUNE DI VALENZA

Via Pellizzari, 2 – 15048 Valenza (AL) - Telefono: (+39) 0131.949111 - Fax: (+39) 0131.949275 - EMail: [comune@comune.valenza.al.it](mailto:comune@comune.valenza.al.it) -  
PEC: [comune@cert.comune.valenza.al.it](mailto:comune@cert.comune.valenza.al.it)  
- Codice fiscale: 00314770066 - Partita Iva: 00314770066

DECRETO NR. 20 DEL 20/11/2020

**OGGETTO: REVOCA DEL LIQUIDATORE DELLA SOCIETÀ VALENZA RETI S.P.A., PER GIUSTA CAUSA OGGETTIVA "SPECIALE" PREVISTA DALL'ART. 50 COMMI 8 E 9 DEL D.LGS 267 DEL 18 AGOSTO 2000 E SS.MM.II. -**

## IL SINDACO

### DATO ATTO CHE:

- è costituita in Valenza, ai sensi dell'art. 35 della Legge 448/2001 nonché del libro V° , Titolo V°, Capo V° del Codice Civile, una società per azioni denominata "Valenza Reti s.p.a." ed in acronimo "Valreti s.p.a.", a natura obbligatoriamente a prevalente capitale pubblico locale incedibile, della quale il Comune di Valenza è socio con una quota di partecipazione pari al 99,87% del capitale sociale;
- l'art. 17 dello Statuto sociale prevede che la società sia amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a cinque e che l'assemblea provveda alla determinazione del numero dei membri del Consiglio ed alla loro nomina stabilendone di volta in volta la durata in carica nel rispetto dell'art. 2383 del Codice Civile;
- con proprio Decreto N. 5 in data 11.02.2013, ad avvenuta decadenza dalle proprie funzioni del Consiglio di Amministrazione, nelle persone del Presidente e dei membri precedentemente designati con Decreto n. 30/2010, venne nominato Amministratore Unico, pro tempore, in attesa di dare corso alle procedure per la nomina di nuovo organo esecutivo;
- con proprio Decreto N. 10 del 03.06.2014 è stato nominato amministratore unico della Società Valenza Reti S.p.a. il Sig. Geom. BALLOTRINI Fabio Giovanni, nato ad Alessandria il 14.06.1976 e residente a Casale Monferrato, Via Isonzo n. 33;
- l'art. 30 dello Statuto Sociale di Valenza Reti s.p.a. fissa le regole in caso di scioglimento della società e detta criteri per la nomina dei liquidatori;
- l'art. 18 dello Statuto Sociale di Valenza Reti s.p.a. statuisce la nomina diretta dell'Amministratore Unico richiamando integralmente l'art. 2449 del c.c.;
- l'art. 2449 del c.c. – commi da 1 a 3 stabilisce: "***c.c. art. 2449. Società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici - Se lo Stato o gli enti pubblici hanno partecipazioni in una società per azioni che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, lo statuto può ad essi conferire la facoltà di nominare un numero di amministratori e sindaci, ovvero componenti del consiglio di sorveglianza, proporzionale alla partecipazione al capitale sociale. Gli amministratori e i sindaci o i componenti del consiglio di sorveglianza nominati a norma del primo comma possono essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati. Essi hanno i diritti e gli obblighi dei membri nominati dall'assemblea. Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I sindaci, ovvero i componenti del consiglio di sorveglianza, restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica.***"

RICHIAMATI:



- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 47-2020 del 21.10.2020, rubricata: “ESAME DELLE CONDIZIONI DI CANDIDABILITÀ, ELEGGIBILITÀ E COMPATIBILITÀ DEGLI ELETTI. CONVALIDA ALLA CARICA DI SINDACO E DI CONSIGLIERE COMUNALE”, con la quale è stato adottato un apposito atto di controllo-successivo amministrativo per suggellare l’elezione del nuovo Sindaco di Valenza e dei membri del Consiglio Comunale per il quinquennio 2020/2025.
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 53-2020 del 21.10.2020, rubricata: “Indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti presso Enti, Aziende ed Istituzioni”, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge.
- Il Decreto di nomina n. 10 – 2014 citato *ut supra*;

**IN PUNTO DI MOTIVAZIONE SI RICHIAMA:**

- **La deliberazione di Consiglio Comunale nr. 53-2020, che, tra le cause di revoca degli amministratori delle società partecipate dell’Ente, nel documento di indirizzo approvato, annovera le seguenti:**

1. *Quando i rappresentanti non osservino le linee di indirizzo politico-amministrativo o non svolgano un’azione amministrativa coerente con gli indirizzi dell’Amministrazione Comunale che rappresentano;*
2. *Quando i rappresentanti, in corso di svolgimento di mandato, non abbiano ricevuto il rinnovo dell’incarico fiduciario dall’Amministrazione Comunale a seguito dello svolgimento delle elezioni amministrative fissate per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale. Nel caso citato, la revoca va disposta entro il termine massimo di 120 gg. (in analogia legis con l’art. 99 comma 3 TUEL);*
3. *Quando insorga, successivamente alla nomina, una situazione di incompatibilità di interessi rispetto all’Ente nel quale rappresentano il Comune;*
4. *Per motivate gravi ragioni in analogia legis con l’art. 100 del TUEL;*
5. *È fatta salva la facoltà di revoca dei rappresentanti nominati dal Sindaco ai sensi dell’art. 50 commi 8 e 9 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., che costituisce giusta causa oggettiva come statuito dalla Corte di Cassazione, Sentenza a Sezioni UU. n. 16355/2019.*

**VENGONO IN RILIEVO**, in questa particolare fattispecie e incidenter tantum in punto di precisazione delle motivazioni dell’atto amministrativo sindacale (*motivazioni previste per tutti gli atti amministrativi in via generale ex art. 3 della Legge 241/90 e ss.mm.ii.*), le condizioni di cui ai numeri 1, 2 e 5 della citata delibera, ed in particolare, la causa speciale di revoca prevista al nr. 5, ossia il potere di dismissione dell’incarico “speciale” concesso al Sindaco ex art. 50 comma 8 e 9 del D.Lgs 267/2000 come esplicito dalla Giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione a SS.UU. nr. 16355/2019, che, riportata in un passaggio saliente, integra la motivazione del presente atto amministrativo:

*“Il collegio ritiene, in contrario, che la previsione di cui all’art. 50, commi 8 e 9 TUEL, integri ex se una giusta causa oggettiva di revoca degli amministratori.*

*Depone in tal senso, in primo luogo, la necessità di connotare di una propria, autonoma rilevanza le norme di cui si discute, che risulterebbero inutiliter datae qualora anche la potestà del Sindaco di revoca e di nomina degli amministratori, da esercitare entro il breve termine di 45 giorni dall’insediamento, dovesse essere sorretta da una motivazione atta a giustificarla: per un verso e’ infatti evidente che, in caso di inadempimento, o di inesatto adempimento, degli amministratori al mandato loro conferito, il provvedimento di revoca potrebbe parimenti essere adottato dall’ente comunale – socio, secondo le previste regole statutarie e assembleari, prima dell’ordinaria scadenza dell’incarico; per altro verso, non e’ seriamente ipotizzabile che, nel brevissimo arco temporale a disposizione del Sindaco, questi sia in grado non solo di verificare la professionalità tecnica degli amministratori in carica, ma persino di prevederne la futura incapacità gestionale.*

*Il c.d. sistema dello spoil system, di cui le norme in questione costituiscono estrinsecazione, ha, d’altro canto, ricevuto l’avallo della Corte Costituzionale, che (sia pur scrutinando questioni di legittimità costituzionale di artt. di leggi regionali che lo prevedono) l’ha ritenuto compatibile con l’art. 97 Cost., qualora riferito a soggetti che: a) siano titolari di organi di vertice dell’amministrazione; b) debbano essere nominati intuitu personae, cioè sulla base di valutazioni personali coerenti all’indirizzo politico (regionale). (Corte Costituzionale, nn. 233 del 2006. 34 del 2010).*




*Mutatis mutandis, è innegabile che il Comune proceda alla nomina degli amministratori di una società controllata (ovvero di coloro che ne rivestono la carica apicale) sulla scorta di un rapporto di natura fiduciaria, fondato sull'intuitus personae: nella designazione, ancorchè subordinata al possesso di determinati requisiti oggettivi, ha infatti valenza preponderante la valutazione della attitudine dei prescelti a conformare le loro scelte imprenditoriali all'indirizzo politico espresso dall'ente, e di perseguire, secondo le priorità e le modalità da questo indicate, gli obiettivi di gestione della partecipata che l'amministrazione comunale si propone di raggiungere.*

*Allorché, a seguito di nuove elezioni, venga a mutare il quadro politico – amministrativo, il rapporto fiduciario viene necessariamente meno.*

*Attraverso le disposizioni in esame, il legislatore ha dunque inteso farsi carico della necessità della nuova amministrazione di poter contare sull'immediata disponibilità di soggetti che si rendano interpreti delle sue nuove linee di indirizzo e delle diverse finalità della gestione, senza dover sottostare ai tempi lunghi occorrenti per verificare se gli amministratori in carica, "eredità" del precedente governo cittadino, siano in grado di corrispondere a tali mutate esigenze.*

*Come e' già stato correttamente rilevato dalla giurisprudenza di merito, non appare per altro verso giustificato introdurre una distinzione fra nomina, contraddistinta dall'intuitus personae (ovvero dalla fiducia riposta nei nominati di saper corrispondere all'interesse pubblico come percepito dalla maggioranza che lo esprime), e revoca, ritenendo che solo quest'ultima debba essere ancorata al diverso criterio della continuità della gestione societaria (se, ovviamente, correttamente condotta): la revoca, che altro non è che la condizione indispensabile per poter procedere ad una nuova nomina, deve, per contro, ritenersi giustificata dal semplice venir meno del rapporto fiduciario, onde evitare che la nuova maggioranza politica sia vincolata dalla scelta non condivisa compiuta da quella precedente.*

*Va ancora precisato, sotto il profilo di fatto, che nella specie è pacifico che gli amministratori revocati fossero stati nominati dal precedente Sindaco intuitu personae, senza alcun procedimento di evidenza pubblica, concorso o gara. Va escluso, inoltre, che l'esercizio da parte del nuovo primo cittadino della facoltà di cui all'art. 50, commi 8 e 9, TUEL si ponga in contrasto con lo Statuto vigente ". (... omissis.... )*

*Deve dunque concludersi per la piena ricorrenza dei presupposti di emanazione dell'atto sindacale integrante giusta causa oggettiva di revoca." (FINE STRALCIO MOTIVAZIONE).*

- **VA ANCORA PRECISATO**, sotto il profilo di fatto, e parafrasando sempre la Sentenza della Suprema Corte, che nella specie è pacifico che gli amministratori revocati fossero stati nominati dal precedente Sindaco intuitu personae, e va escluso, inoltre, che l'esercizio da parte del nuovo primo cittadino della facoltà di cui all'art. 50, commi 8 e 9, TUEL si ponga in contrasto con lo Statuto vigente " in quanto, in punto di motivazione, il precedente provvedimento sindacale di nomina ha sottolineato proprio il potere sindacale "speciale" sotteso al D.Lgs 267 – 2000 (e in stralcio si riporta la giurisprudenza citata dal Decreto 19-2018, ad abundantiam:
- rappresentare gli indirizzi di chi lo ha designato, orientando l'azione dell'organismo nel quale si trova ad operare in s"l'art. 18 dello Statuto della Società partecipata A.M.V. S.p.A., che testualmente recita: " Art. 18 La Società è amministrata, di norma, da un Amministratore Unico, ovvero, a scelta dell'Assemblea, e comunque nei limiti di legge, da un Consiglio di Amministrazione. L'assemblea provvede alla determinazione del sistema di amministrazione ed alla nomina degli amministratori, stabilendone di volta in volta la durata in carica, nel rispetto del dettato dell'art. 2383 Codice Civile. Gli amministratori durano in carica tre (3) anni e scadono in concomitanza con l'approvazione, da parte dell'assemblea, del bilancio relativo al terzo esercizio del loro mandato, sono rieleggibili e possono essere anche non soci. Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri determinando i limiti della delega ai sensi dell'art. 2381 del Codice Civile, conferendo proprie attribuzioni e relativa remunerazione, anche modificabile, proporzionata ai poteri delegati ed all'attività svolta. Il Consiglio può inoltre attribuire ad uno o più dei suoi membri incarichi particolari o speciali mansioni, determinandone i poteri. L'organo amministrativo può altresì nominare uno o più direttori generali, anche non amministratori, determinandone le competenze ed i poteri. E' comunque fatto divieto di corrispondere al direttore della società indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'art. 2125 del codice civile. E' vietato inoltre corrispondere all'organo amministrativo e più in generale agli organi sociali, gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali. L'Organo Amministrativo compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale che non siano riservate esplicitamente alla competenza dell'Assemblea dal presente



statuto o dalla legge. Nel caso in cui l'Assemblea, in conformità alla vigente normativa, disponga la nomina di un Consiglio di Amministrazione in luogo di un Amministratore Unico, questo è composto da 3 (tre) membri. Nella scelta degli amministratori deve essere assicurato il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni. L'Assemblea, nel caso in cui opti per la nomina di un Consiglio di Amministrazione, deve assumere delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei Conti competente. E' possibile in ogni caso l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea. L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza e autonomia previsti dalla normativa vigente. Non possono essere nominati amministratori, e se nominati decadono dal loro ufficio, coloro che si trovino nelle condizioni indicate dall'articolo 2382 codice civile, coloro che non sono in possesso dei requisiti personali di cui al capoverso precedente, coloro per i quali la nomina trovi ostacolo in disposizioni di legge. Trovano applicazione i divieti e i limiti di cui all'articolo 11 comma 8 del d.lgs. 18 agosto 2016 n. 175”;

- l'art. 50, comma 8, del T.U. 18.08.2000 n. 267, ove si dispone che “Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco e il presidente della provincia provvedono alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune e della provincia presso enti, aziende ed istituzioni.”;
- la giurisprudenza amministrativa in materia di interpretazione dell'art. 50 comma 8, ex plurimis, Consiglio di Stato, Sez. V, Sent. N. 6162/29.12.2017, che statuisce: “Considerato inoltre che la giurisprudenza di questa Sezione in casi analoghi ha da un lato ribadito il carattere fiduciario insito nel giudizio di affidabilità nell'individuare il componente di spettanza del Comune e che tali giudizi di affidabilità non può consumarsi nell'atto di nomina, ma deve perdurare nel corso dello svolgimento delle funzioni e dall'altro che tali nomine non sono esito di una procedura concorsuale finalizzata alla scelta delle figure più preparate, ma dipendono, oltre che dalla professionalità del soggetto designato, anche dalla sintonia con l'indirizzo politico-amministrativo stabilito dall'amministrazione comunale ed inteso non tanto come un'adesione all'orientamento politico dei vertici comunali, ma anche ad un accordo sulle scelte concrete dell'Ente nominante (Cons. Stato, V, 20 ottobre 2008 n. 5107; id. 28 gennaio 2005 n. 178) e, inoltre, Tar Lombardia, Brescia, Sent. N. 704/24.05.2018, ove si precisa: “secondo il prevalente indirizzo giurisprudenziale (richiamato da T.A.R. Basilicata, 4/12/2012 n. 530) la norma di cui all'art. 50 comma 8 del D. Lgs. n. 267/00 non si limita a fissare, nella materia, le attribuzioni del Sindaco e del Presidente della Provincia ma definisce anche la regola, di portata generale (e prevalente sulle norme statutarie anteriori dei diversi enti, aziende e istituzioni, che eventualmente stabilissero in senso difforme), secondo cui le nomine e le designazioni di rappresentanti delle Amministrazioni locali presso altri enti, devono considerarsi di carattere fiduciario, nel senso che riflettono il giudizio di affidabilità espresso attraverso la nomina, ovvero la fiducia sulla capacità del nominato in senso quanto più possibile conforme agli interessi di chi gli ha conferito l'incarico”;..... (omissis).....
- **SI RICHIAMA**, ancora, la giurisprudenza amministrativa: Consiglio di Stato, Sez. V, 28 gennaio 2005, n. 178: “le nomine presso enti, aziende ed istituzioni hanno carattere fiduciario con la conseguenza che la cessazione del mandato del sindaco e del presidente della provincia e lo scioglimento del consiglio comunale finiscono per travolgere tutte le nomine effettuate durante il mandato; la norma è espressione anche del principio di revocabilità dell'amministrazione comunale e provinciale; vedi anche Consiglio di Stato, Sez. V, 12 novembre 2009 n. 7024; Tar Sardegna, sez. II, 20 luglio 2015, n. 972: “ex art. 50 le nomine, in quanto hanno carattere fiduciario, appaiono automaticamente travolte dall'elezione del nuovo Sindaco”. Si è parlato, a proposito, di meccanismo automatico delle revoche.
- **DATO ATTO CHE** è intenzione del sottoscritto Sindaco *pro tempore* procedere alla revoca dell'attuale Amministratore Unico ora Liquidatore di Valenza Reti S.p.a., **BALLOTRINI Fabio Giovanni**, nato ad Alessandria il 14.06.1976 e residente a Casale Monferrato, Via Isonzo n. 33, attualmente in carica in forza del decreto Sindacale nr. 10-2014, liquidatore, e con scadenza originaria sino al completamento della procedura di liquidazione della società di che trattasi.
- **SUSSISTONO** ragioni e motivazioni articolare e sussunte sia dalle norme speciali (rispetto al Codice Civile) sia dalla giurisprudenza amministrativa da una parte, e, *a fortiori* enucleate anche dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, per procedere alla revoca del **BALLOTRINI Fabio Giovanni**, nato ad Alessandria il 14.06.1976 e residente a Casale Monferrato, Via Isonzo n. 33, di nomina sindacale e designato con provvedimento sindacale dalla precedente amministrazione di Valenza, carica proseguita con l'officium publicum di liquidatore della Società, ma portatore di una nomina fiduciaria decaduta e travolta *sine dubio* a seguito dello svolgimento delle elezioni amministrative del 20 e 21 settembre 2020 con turno di ballottaggio al 04 e 05 ottobre 2020.



- **SI FA PRESENTE** che la revoca, viene disposta *ad abundantiam* nei **45 gg.** dall'insediamento, rispettando anche il minor termine previsto dal D.Lgs 267/2000 *invece* del maggior termine conferito al Sindaco dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 53.2020 citata nelle premesse, con cui il Supremo Consesso Comunale ha espresso gli indirizzi generali per le nomine, le designazioni e anche per gli atti di revoca dei propri rappresentanti.

**TUTTO** Ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, il Sindaco,

## DECRETA

1. Di procedere, vista la motivazione espressa in narrativa, parte integrante e sostanziale del presente decreto, alla revoca del **BALLOTRINI Fabio Giovanni**, nato ad **Alessandria** il 14.06.1976 e residente a **Casale Monferrato**, Via Isonzo n. 33, liquidatore della Società **Valenza Reti S.p.a.** siglabile "Valreti s.p.a." partecipata dal Comune di Valenza, con decorrenza dal 20.11.2020, dando comunque atto della piena conoscenza del presente provvedimento di revoca dal momento della ricezione della notificazione integrale del presente atto a mezzo p.e.c. (ricezione crittografica del messaggio di avvenuta consegna da parte della casella di posta elettronica certificata del destinatario) – all'uopo, solo per sostenere la motivazione del presente atto si cita la Sentenza **CAss. N. 20685/ 9 ago 2018** che consente la notificazione a mezzo p.e.c. degli atti amministrativi.
2. L'Amministratore revocato viene invitato, nel periodo di *vacatio* e sino al perfezionamento del *dies ad quem* della revoca, a compiere solo ed esclusivamente atti di ordinaria amministrazione e di impellente urgenza, informando puntualmente il sottoscritto Sindaco di ogni iniziativa che intenda intraprendere.
3. La notificazione, personalmente o anche a mezzo p.e.c., del presente atto all'interessato.
4. Il presente provvedimento è impugnabile, per far valere presunti motivi di illegittimità dell'atto, al **TAR Piemonte**, sede di **Torino**, entro 60 gg dalla notifica o dalla conoscenza comunque acquisita del provvedimento medesimo, ex art. 29 CPA – D.lgs 104/2010 e smi, o, in alternativa, entro 120 gg decorrenti sempre dalla notifica o dalla piena conoscenza dell'atto, al **Presidente della Repubblica**, ex art. 9 del DPR 1199/1971.
5. Resta ferma la possibilità di ricorso alle vie di impugnazione (**Magistratura Ordinaria**) per presunte, non ricorrenti e insussistenti (*ex* Sentenza **SS.UU.** della **Cassazione** n. 16355/19 segnalata in stralcio) richieste di lesioni *aliunde* patite, facendo leva sul codice civile.
6. La pubblicazione del presente provvedimento avverrà solo per estratto all'Albo Pretorio *on line*, con omissione dei dati personale dell'Amministratore Revocato, in ossequio al **R.UE** n. 679/2016 art. 13 e al **D.lgs 196/2003** per la parte compatibile con il regolamento europeo in materia di tutela dei dati personali.

Valenza, lì 20.11.2020



**IL SINDACO  
MAURIZIO ODDONE**

**Data:** 20 novembre 2020, 12:44:11  
**Da:** Posta Certificata Legalmail <posta-certificata@legalmail.it>  
**A:** serviziisociali@cert.comune.valenza.al.it  
**Tipo:** Ricevuta di accettazione  
**Oggetto:** ACCETTAZIONE: Decreto n. 20 del 20/11/2020  
**Allegati:** daticert.xml (951 B)  
smime.p7s (9.1 KB)

## Ricevuta di accettazione

Il giorno 20/11/2020 alle ore 12:44:11 (+0100) il messaggio "Decreto n. 20 del 20/11/2020" proveniente da "servizisociali@cert.comune.valenza.al.it" ed indirizzato a:

protocollo@pec.valenzareti.it ("posta certificata")  
s.valerii@comune.valenza.al.it ("posta ordinaria")  
è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

**Identificativo messaggio:** 91FCF8E2.00563ADE.E5780CA1.89F765D2.posta-certificata@legalmail.it

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente.  
La preghiamo di conservarla come attestato dell'invio del messaggio

---

## Acceptance receipt

On 20/11/2020 at 12:44:11 (+0100) the message, "Decreto n. 20 del 20/11/2020", sent by "servizisociali@cert.comune.valenza.al.it" and addressed to:

protocollo@pec.valenzareti.it ("posta certificata")  
s.valerii@comune.valenza.al.it ("posta ordinaria")  
was accepted by the certified email system.

**Message ID:** 91FCF8E2.00563ADE.E5780CA1.89F765D2.posta-certificata@legalmail.it

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed.  
Please keep it as a certificate of delivery of the message.

In questa pagina viene esposto un estratto delle informazioni presenti in visura che non può essere considerato esaustivo, ma che ha puramente scopo di sintesi

## VISURA ORDINARIA SOCIETA' DI CAPITALE

**VALENZA RETI S.P.A.  
SIGLABILE VALRETI S.P.A.**



V4YE4K

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

### DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	VALENZA (AL) STRADA VECCHIA PONTECURONE 1 CAP 15048
Indirizzo PEC	<a href="mailto:protocollo@pec.valenzareti.it">protocollo@pec.valenzareti.it</a>
Numero REA	AL - 218519
Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese	02008900066
Partita IVA	02008900066
Forma giuridica	societa' per azioni
Data atto di costituzione	17/07/2003
Data iscrizione	06/08/2003
Procedure in corso	scioglimento e liquidazione
Data ultimo protocollo	15/10/2020
Liquidatore	BALLOTRINI FABIO GIOVANNI <i>Rappresentante dell'Impresa</i>

### ATTIVITA'

Stato attività	attiva
Data inizio attività	06/08/2003
Attività esercitata	servizi di gestione delle reti, impianti e dotazioni patrimoniali, ivi compresi ampliamenti ed estensioni, di cui ai servizi pubblici locali quali: a) idrico integrato; b) igiene integrato; c) trasporto collettivo; d) gas naturale,
	...
Codice ATECO	77.39.99
Codice NACE	77.39
Attività import export	-
Contratto di rete	-
Albi ruoli e licenze	-
Albi e registri ambientali	-

### L'IMPRESA IN CIFRE

Capitale sociale	8.804.160,10
Addetti al 31/12/2015	1
Soci	3
Amministratori	1
Titolari di cariche	0
Sindaci, organi di controllo	6
Unità locali	0
Pratiche inviate negli ultimi 12 mesi	4
Trasferimenti di sede	0
Partecipazioni <sup>(1)</sup>	-

### CERTIFICAZIONE D'IMPRESA

Attestazioni SOA	-
Certificazioni di QUALITA'	-

### DOCUMENTI CONSULTABILI

Bilanci	2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - ...
Fascicolo	sì
Statuto	sì
Altri atti	40

(1) Indica se l'impresa detiene partecipazioni in altre società, desunte da elenchi soci o trasferimenti di quote

## Indice

1 Sede .....	3
2 Informazioni da statuto/atto costitutivo .....	3
3 Capitale e strumenti finanziari .....	6
4 Scioglimento, procedure concorsuali, cancellazione .....	6
5 Soci e titolari di diritti su azioni e quote .....	6
6 Amministratori .....	8
7 Sindaci, membri organi di controllo .....	8
8 Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri .....	10
9 Attività, albi ruoli e licenze .....	11
10 Aggiornamento impresa .....	12

## 1 Sede

<b>Indirizzo Sede legale</b>	VALENZA (AL) STRADA VECCHIA PONTECURONE 1 CAP 15048
<b>Indirizzo PEC</b>	protocollo@pec.valenzareti.it
<b>Partita IVA</b>	02008900066
<b>Numero repertorio economico amministrativo (REA)</b>	AL - 218519

## 2 Informazioni da statuto/atto costitutivo

<b>Registro Imprese</b>	Codice fiscale e numero di iscrizione: 02008900066 Data di iscrizione: 06/08/2003 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA
<b>Estremi di costituzione</b>	Data atto di costituzione: 17/07/2003
<b>Oggetto sociale</b>	1) LA SOCIETA' E' COSTITUITA PER SCISSIONE PARZIALE PROPORZIONALE OBBLIGATORIA AI SENSI DEL C. 9, ARTICOLO 35, L. 448/2001, FRUENDO DELLE AGEVOLAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 118, D. LGS. 267/2000 (T.U.E.L.) E, IN QUANTO BENEFICIARIA DI TALE ...

### Estremi di costituzione

**iscrizione Registro Imprese**      Codice fiscale e numero d'iscrizione: 02008900066  
del Registro delle Imprese di ALESSANDRIA-ASTI  
Data iscrizione: 06/08/2003

**sezioni**      Iscritta nella sezione ORDINARIA il 06/08/2003

**informazioni costitutive**      Data atto di costituzione: 17/07/2003

## Sistema di amministrazione e controllo

**durata della società**

Data termine: 31/12/2050

**scadenza esercizi**

Scadenza degli esercizi al 31/12

Giorni di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 60

**sistema di amministrazione e controllo contabile**

Soggetto che esercita il controllo contabile: società di revisione

**collegio sindacale**

Numero effettivi: 3

Numero supplenti: 2

## Oggetto sociale

1) LA SOCIETA' E' COSTITUITA PER SCISSIONE PARZIALE PROPORZIONALE OBBLIGATORIA AI SENSI DEL C. 9, ARTICOLO 35, L. 448/2001, FRUENDO DELLE AGEVOLAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 118, D. LGS. 267/2000 (T.U.E.L.) E, IN QUANTO BENEFICIARIA DI TALE OPERAZIONE DI FINANZA STRAORDINARIA, ATTIVA LE PREVISIONI IVI INDICATE IN ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AI CC. 2 E 13, ARTICOLO 113, T.U.E.L. DI CONSEGUENZA LA SOCIETA' E' PROPRIETARIA DELLE RETI, IMPIANTI E DOTAZIONI PATRIMONIALI AD ESSA TRASFERITI PER SCISSIONIS CAUSA DI CUI AI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA NEL SEGUITO INDICATI E PIU' PRECISAMENTE:

I) IDRICO INTEGRATO, COME DA ARTICOLO 35, CC. 5 E 6, L. 448/2001 E L. 36/1994 E RELATIVE LL.RR. DI ESECUZIONE ED ATTUAZIONE;

II) IGIENE INTEGRATO, COME DA ARTICOLO 35, L. 448/2001 E D. LGS. 22/1997 E S.I. E RELATIVE LL.RR. DI ESECUZIONE ED ATTUAZIONE;

III) TRASPORTO COLLETTIVO, COME DA ARTICOLO 113, C. 8, T.U.E.L. E D. LGS. 422/1997 E S.I. E RELATIVE LL.RR. DI ESECUZIONE ED ATTUAZIONE;

IV) GAS NATURALE, COME DA D. LGS. 164/2000;

V) ALTRI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI NATURA ECONOMICA

2) NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO AL COMMA 1, LA SOCIETA' SVILUPPA ANCHE LE ATTIVITA' COMPLEMENTARI A QUANTO SOPRA INDICATO, IVI COMPRESO, AI SENSI DI LEGGE, LA GESTIONE DI TALI RETI, IMPIANTI ED ALTRE DOTAZIONI PATRIMONIALI. AI SENSI DI LEGGE, I RAPPORTI TRA LA SOCIETA' E GLI AZIONISTI LOCALI SONO DISCIPLINATI DA APOSITI CONTRATTI DI SERVIZIO.

3) ALLA LUCE DEI RINVII OPERATI DAL CITATO C. 9, ARTICOLO 35, L. 448/2001 :

A) LA SOCIETA' CELEBRERA' ANCHE I BANDI PER LA GARA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI RICOMPRESI NEL COMMA 1 DEL PRESENTE ARTICOLO, SIA COME SINGOLO SERVIZIO CHE PER UNA CONTESTUALE PLURALITA' DI SERVIZIO, NEL RISPETTO DELLE PREVISIONI DI CUI AL C. 8, ARTICOLO 113, T.U.E.L.;

B) LA SOCIETA' POTRA' ANCHE RICEVERE, A TITOLO DI CONFERIMENTO DA PARTE DEI PROPRI AZIONISTI LOCALI (V. ARTICOLO 113, C. 13, T.U.E.L.), RETI, IMPIANTI E ALTRE DOTAZIONI PATRIMONIALI AFFERENTI A (TUTTI) I SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA RICOMPRESI NEL REGOLAMENTO GOVERNATIVO DI ESECUZIONE ED ATTUAZIONE ALL'ARTICOLO 35, L. 448/2001, COSI' COME PREVISTO DAL RELATIVO C. 16;

C) LA SOCIETA' POTRA' ANCHE RICEVERE, A TITOLO DI ASSEGNAZIONE DA PARTE DEI PROPRI AZIONISTI LOCALI (V. ARTICOLO 113, C. 13 PER IL RINVIO OPERATO ALLA LETT.

A DEL PRECEDENTE C. 4, L. 448/2001), RETI, IMPIANTI E ALTRE DOTAZIONI PATRIMONIALI RICOMPRESI NELLA PRECEDENTE LETTERA B DEL PRESENTE ARTICOLO;

D) LA SOCIETA' POTRA' ANCHE ISCRIVERE NEL PROPRIO CAPITALE SOCIALE E PREVIO AUMENTO DELLO STESSO IN NATURA A SEGUITO DELLA STIMA PERITALE EX ARTICOLO 2343, C.C., I DIRITTI DI UTILIZZO ATTUALIZZATI DELLE RETI, IMPIANTI E ALTRE DOTAZIONI PATRIMONIALI RICOMPRESI NELLA PRECEDENTE LETTERA B DEL PRESENTE ARTICOLO, IVI COMPRESO I DIRITTI AFFERENTI ALL'ASSEGNAZIONE DELLE RETI IDRICHE DEMANIALI DI CUI ALL'ARTICOLO 822, C.C. E RELATIVE PERTINENZE DI CUI ALL'ARTICOLO 817, C.C. NEL PERIODO TRANSITORIO DI CUI ALLE LEGGI DI SETTORE ED AI CC. DA 2 A 4, ARTICOLO 35, L. 448/2001, AFFERENTI AI SERVIZI PUBBLICI LOCALI AI QUALI LE RETI, IMPIANTI E DOTAZIONI CITATE NEL C. 1 DEL PRESENTE ARTICOLO SI RIFERISCONO, I RELATIVI INVESTIMENTI SARANNO EFFETTUATI DA QUESTA SOCIETA'. LO STESSO DICASI PER I FUTURI INVESTIMENTI, DOPO IL PERIODO TRANSITORIO, I QUALI SARANNO ANCH'ESSI EFFETTUATI DALLA SOCIETA' ONDE GARANTIRE (A FRONTE DI BENI FUNGIBILI) LA SOPRAVVIVENZA DELLA STESSA, PREVEDENDO L'APPLICAZIONE DEI CORRELATI CANONI (SE DEL CASO DA CORRISPONDERSI ANCHE IN VIA ANTICIPATA SULLA BASE DI UN PREDEFINITO TASSO DI SCONTO) A CARICO DELLA SOCIETA' DEL SERVIZIO.

IL TRASFERIMENTO A TITOLO DI POSSESSO (RECTIUS : DI ASSEGNAZIONE) E DI PROPRIETA' (RECTIUS : DI CONFERIMENTO) DAGLI AZIONISTI LOCALI ALLA SOCIETA' SONO ESENTI DA OGNI IMPOSTA DIRETTA O INDIRETTA, LOCALE O NAZIONALE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 118, C. 1, T.U.E.L., COSI' COME MODIFICATO DAL C. 12, LETT. F, PUNTO N. 1, ARTICOLO 35, L. 448/2001.

- 4) PER QUANTO STRUMENTALE AI PROPRI FINI ISTITUZIONALI, IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, SU PROPRIA PROPOSTA E PREVIA AUTORIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA, PUO' ASSUMERE E CEDERE PARTECIPAZIONI ED INTERESSENZE IN ALTRE SOCIETA', SOCIETA' CONSORTILI, CONSORZI, ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI, COSI' COME POTRA' ATTIVARE O ADERIRE AD ASSOCIAZIONI IN PARTECIPAZIONE, ASSOCIAZIONI TEMPORANEE D'IMPRESA, RIUNIONI TEMPORANEE D'IMPRESA, GRUPPI ECONOMICI D'INTERESSE EUROPEO, AFFITTO DI AZIENDE DI CARATTERE PUBBLICO O PRIVATO O RAMI DI ESSE.
- 5) LA SOCIETA' PUO' ESPLETARE OGNI ALTRA ATTIVITA' FINANZIARIA, IMMOBILIARE, COMMERCIALE O INDUSTRIALE E DI INVESTIMENTO, INCLUSA LA PRESTAZIONE DI GARANZIE, COMUNQUE CONNESSA, AFFINE E NECESSARIA PER IL CONSEGUIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE CHE NON LE SIA IMPEDITA DALLE VIGENTI LEGGI.
- 6) LA SOCIETA' INSTAURA E SVILUPPA RAPPORTI DI COLLABORAZIONE CON LE AMMINISTRAZIONI STATALI, REGIONALI E PROVINCIALI, NONCHE' CON GLI ALTRI ENTI PUBBLICI E LE UNIVERSITA', E PUO' CON ESSI STIPULARE CONVENZIONI O PARTECIPARE A CONFERENZE DI SERVIZI IN VISTA DELLA CONCLUSIONE DI ACCORDI DI PROGRAMMA ATTINENTI AI PROPRI FINI ISTITUZIONALI. IN TAL SENSO LA SOCIETA' POTRA' ALTRESI' FORNIRE ASSISTENZA OPERATIVA ALLE AUTORITA' COMPETENTI ED ESERCITARE, SU LORO DELEGA, ATTIVITA' DI MONITORAGGIO ED ALTRE ATTIVITA' O COMPITI INERENTI AI PROPRI FINI ISTITUZIONALI.
- 7) LA SOCIETA', PER UNIFORMARE LE PROPRIE ATTIVITA' AI PRINCIPI DI ECONOMIA, EFFICIENZA ED EFFICACIA, PUO' ALTRESI' AFFIDARE A TERZI SINGOLI SEGMENTI O SPECIFICHE FASI COMPLEMENTARI DELLA PROPRIA ATTIVITA', ED OPERE CONNESSE, AI SENSI DI LEGGE.
- 8) OGNI ULTERIORE AFFIDAMENTO ED ACCORPAMENTO DELLE RETI, IMPIANTI E DOTAZIONI O DI ALTRE ATTIVITA' COMPATIBILI CON L'ORDINAMENTO, RISPETTO ALL'ATTUALE OGGETTO SOCIALE DI CUI ALLO STATUTO DELLA SOCIETA', COMPORTERA' UNA EVENTUALE VARIAZIONE DELLO STESSO, OLTRE LA STIPULA DEL RELATIVO CONTRATTO DI SERVIZIO (ED EVENTUALI REGOLAMENTI, CARTA DEI SERVIZI, ECC.).
- 9) SEMPRE AI FINI STRUMENTALI AL PERSEGUIMENTO DEL PROPRIO OGGETTO SOCIALE, LA SOCIETA' POTRA', AI SENSI DI LEGGE, CONCEDERE FINANZIAMENTI A SOCIETA' CONTROLLATE, COLLEGATE, O PARTECIPATE.
- 10) LA SOCIETA' POTRA' PROCEDERE ALL'ACQUISTO, ALLA DISMISSIONE E ALLA CONCESSIONE DI DIRITTI, ANCHE RELATIVI A BENI IMMATERIALI E IN GENERE A PATRIMONI INTELLETTUALI, TALI DA CONSENTIRE E AGEVOLARE L'ATTIVITA' E LO SVILUPPO DI SOCIETA', ENTI, IMPRESE, CONSORZI E ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI, IN CUI PARTECIPA ED E' INTERESSATA, IVI COMPRESA LA CONCESSIONE IN LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI O LA PRESTAZIONE DI SERVIZI CONNESSI ALL'UTILIZZO DI STRUTTURE IMMOBILIARI A FAVORE DI SOCIETA' CONTROLLATE E COLLEGATE O PARTECIPATE, O A FAVORE ANCHE DI TERZI; LA PRESTAZIONE, A BENEFICIO DEI MEDESIMI DESTINATARI, DI SERVIZI ATTINENTI ALLA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI E PROGETTI NEL CAMPO INERENTE LA PROPRIA ATTIVITA'; LA EFFETTUAZIONE DI SERVIZI DI CONSULENZA, ASSISTENZA TECNICA E COSTRUZIONE RELATIVAMENTE AGLI IMPIANTI ED OPERE DI CUI AI PROPRI SERVIZI PUBBLICI LOCALI. LA SOCIETA' INOLTRE, PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, O IN CONNESSIONE CON LO STESSO, PUO' COMPIERE OGNI QUALSIVOGLIA ATTO ED OPERAZIONE, IVI COMPRESI (AI SENSI DI LEGGE) ATTI DI BENEFICENZA E LIBERALITA', RITENUTI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE OPPORTUNI E NON INCOMPATIBILI CON IL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE.
- 11) LA SOCIETA' POTRA' CONCEDERE FIDEJUSSIONI, PRESTARE AVALLI, CONSENTIRE ISCRIZIONI IPOTECARIE SUGLI IMMOBILI SOCIALI A GARANZIA DI DEBITI O DI OBBLIGAZIONI ASSUNTE IN FUNZIONE DEL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE E/O A GARANZIA DI TERZI, ESCLUSE COMUNQUE OPERAZIONI RICONDUCIBILI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' BANCARIA ED ASSICURATIVA. ESSA NON POTRA' COMUNQUE ESERCITARE : LA RACCOLTA DEL RISPARMIO TRA IL PUBBLICO IN OSSERVANZA DELLA L. 141/1938 E DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' RISERVATE DAL D. LGS. 58/1998; L'ATTIVITA' DI LOCAZIONE FINANZIARIA E DI INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA DI CUI ALL'ARTICOLO 1, D. LGS. 143/1991 CONVERTITO NELLA L. 197/1991; ATTIVITA' DI CARATTERE FINANZIARIO NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO NE' DI EROGAZIONE DI CREDITO AL CONSUMO NEPPURE NELL'AMBITO DEI PROPRI SOCI E CIO' AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 2, D. LGS. 143/1991, CONVERTITO NELLA L. 197/1991.
- 12) LA SOCIETA' HA FACOLTA' DI PROMUOVERE LA COLLABORAZIONE E/O DI ADERIRE AGLI ORGANISMI CAMERALI, PROVINCIALI, REGIONALI, NAZIONALI, COMUNITARI ED INTERNAZIONALI CHE SI OCCUPANO DELLA GESTIONE E DELLE PROBLEMATICHE DI QUANTO OGGETTO DELLA PROPRIA ATTIVITA' SOCIALE E RELATIVI PROCESSI DI INTEGRAZIONE E INTERDIPENDENZA SIA NAZIONALE, EUROPEA CHE INTERNAZIONALE.

### Altri riferimenti statuari

**modifiche statutarie, atti e fatti  
soggetti a deposito**

\*\*ADEGUAMENTO STATUTO ALLE DISPOSIZIONI DEL D.L. 17.1.2003 N. 6 E S.M.I. -  
N.PRA/21967/2004 DEL 25/10/2004\*\*

\*\*\*MODIFICA DELL'ART. 17 PREVEDENDOSI CHE IL NUMERO DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO  
DI AMMINISTRAZIONE SIA DA TRE A CINQUE, PER ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DEL  
D.P.C.M. 26 GIUGNO 2007 - PRA/25023/2007\*\*\*

**effetti differiti**

LA SCISSIONE MEDIANTE TRASFERIMENTO DI PARTE DEL PATRIMONIO DELLA SOCIETA'  
"VALENZA RETI S.P.A. " CODICE FISCALE 02008900066 ALLE SOCIETA' "AZIENDA  
MULTISERVIZI VALENZANA S.P.A. " CODICE FISCALE 95003900065 HA EFFETTO, AI  
SENSI DELL'ART.2506 QUATER DEL CODICE CIVILE, A DECORRERE DALLA DATA DI  
ISCRIZIONE DELL'ATTO DI SCISSIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE IN CUI E' ISCRITTA  
LA BENEFICIARIA - PRA/9756/2020

### 3 Capitale e strumenti finanziari

<b>Capitale sociale in Euro</b>	<b>Deliberato:</b>	<b>8.804.160,10</b>
	<b>Sottoscritto:</b>	<b>8.804.160,10</b>
	<b>Versato:</b>	<b>8.804.160,10</b>
<b>Azioni</b>	<b>Numero azioni:</b>	<b>197.270</b>
	<b>Valore:</b>	<b>44,63 Euro</b>

### 4 Scioglimento, procedure concorsuali, cancellazione

<b>scioglimento e liquidazione</b>	<b>Data iscrizione:</b>	<b>19/05/2016</b>
	<b>Data atto:</b>	<b>05/05/2016</b>


#### Scioglimento e procedure concorsuali

**scioglimento e liquidazione**

**Data atto:** 05/05/2016  
**Data iscrizione:** 19/05/2016

### 5 Soci e titolari di diritti su azioni e quote

**Sintesi della composizione societaria e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 15/10/2020**



COMUNE DI VALENZA  
€ 8.793.002,60

Il grafico e la sottostante tabella sono una sintesi degli assetti proprietari dell'impresa relativa ai soli diritti di proprietà, che non sostituisce l'effettiva pubblicità legale fornita dall'elenco soci a seguire, dove sono riportati anche eventuali vincoli sulle quote.

Socio	N. azioni	Valore	%	Tipo diritto
COMUNE DI VALENZA 00314770066	197.020	8.793.002,60		proprietà'
COMUNE DI BASSIGNANA 00377090063	200	8.926,00		proprietà'
COMUNE DI RIVARONE 00377100060	50	2.231,50		proprietà'

**Elenco dei soci e degli altri  
titolari di diritti su azioni o  
quote sociali al 15/10/2020**

pratica con atto del 17/09/2020

**capitale sociale**

Data deposito: 15/10/2020

Data protocollo: 15/10/2020

Numero protocollo: AL-2020-96327

Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci:  
8.804.160,10 Euro

**Proprietà'**

**COMUNE DI BASSIGNANA**

Quota composta da: 200 azioni ordinarie

pari a nominali: 8.926,00 Euro

Codice fiscale: 00377090063

Tipo di diritto: proprietà'

**Proprietà'**

**COMUNE DI RIVARONE**

Quota composta da: 50 azioni ordinarie

pari a nominali: 2.231,50 Euro

Codice fiscale: 00377100060

Tipo di diritto: proprietà'

**Proprietà'**

**COMUNE DI VALENZA**

Quota composta da: 197.020 azioni ordinarie

pari a nominali: 8.793.002,60 Euro

Codice fiscale: 00314770066

Tipo di diritto: proprietà'

## 6 Amministratori

### Liquidatore

BALLOTRINI FABIO GIOVANNI Rappresentante dell'impresa

### Elenco amministratori

#### Liquidatore

**BALLOTRINI FABIO GIOVANNI**

*domicilio*

*carica*

Rappresentante dell'impresa  
Nato a ALESSANDRIA (AL) il 14/06/1976  
Codice fiscale: BLLFGV76H14A182P  
ALESSANDRIA (AL)  
PIAZZA BRUNO MANTELLI 8 CAP 15121

#### liquidatore

Nominato con atto del 05/05/2016  
Data iscrizione: 19/05/2016

## 7 Sindaci, membri organi di controllo

**Presidente Del Collegio Sindacale**

**Sindaco**

**Sindaco**

**Sindaco Supplente**

**Sindaco Supplente**

**Societa' Di Revisione**

CAZZULO GIANNI

OLIVIERO MARCO

PONZONE DIANA SILVIA DELFINA

MUNERATO FABRIZIO

GHIDINI GUIDO

RIA GRANT THORNTON S.P.A.

### Organi di controllo collegio sindacale

Numero in carica: 3  
Durata in carica: 3 esercizi

### Elenco sindaci, membri degli organi di controllo

#### Presidente Del Collegio Sindacale

**CAZZULO GIANNI**

*domicilio*

*carica*

*registro revisori legali*

Nato a ALESSANDRIA (AL) il 21/05/1965  
Codice fiscale: CZZGNN65E21A182G  
QUARGNENTO (AL)  
STRADA VALORZO 26 CAP 15044

#### presidente del collegio sindacale

Nominato con atto del 16/11/2012  
Data iscrizione: 11/12/2012  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2014  
Numero: 32BIS  
Data: 28/04/1995  
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

**Sindaco**

**OLIVIERO MARCO**

*domicilio*

*carica*

*registro revisori legali*

Nato a SERRAVALLE SCRIVIA (AL) il 06/05/1961  
Codice fiscale: LVRMRC61E06I657K  
SERRAVALLE SCRIVIA (AL)  
VIA DON L. PEROSI 10 CAP 15069

**sindaco**

Nominato con atto del 16/11/2012  
Data iscrizione: 11/12/2012  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2014  
Numero: 31BIS  
Data: 21/04/1995  
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

**Sindaco**

**PONZONE DIANA SILVIA  
DELFINA**

*domicilio*

*carica*

*registro revisori legali*

Nata a ALESSANDRIA (AL) il 23/10/1976  
Codice fiscale: PNZDSL76R63A182S

VALENZA (AL)  
VIA XII SETTEMBRE 51 CAP 15048

**sindaco**

Nominato con atto del 16/11/2012  
Data iscrizione: 11/12/2012  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2014  
Numero: 34  
Data: 05/05/2006  
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

**Sindaco Supplente**

**MUNERATO FABRIZIO**

*residenza*

*carica*

*registro revisori legali*

Nato a VALENZA (AL) il 06/06/1964  
Codice fiscale: MNRFRZ64H06L570E  
VALENZA (AL)  
VIA BOLOGNA 39 CAP 15048

**sindaco supplente**

Nominato con atto del 16/11/2012  
Data iscrizione: 11/12/2012  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2014  
Numero: 100  
Data: 17/12/1999  
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

**Sindaco Supplente**

**GHIDINI GUIDO**

*domicilio*

Nato a MILANO (MI) il 14/07/1951  
Codice fiscale: GHDGDU51L14F205J  
VALENZA (AL)  
STRADA BRAGLIA 46 CAP 15048

carica

**sindaco supplente**

Nominato con atto del 16/11/2012

Data iscrizione: 11/12/2012

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2014

Numero: 90

Data: 13/11/2007

Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

registro revisori legali

**Societa' Di Revisione**

**RIA GRANT THORNTON S.P.A.**

Codice fiscale: 02342440399

sede

MILANO (MI)

CORSO VERCELLI 40 CAP 20145

carica

**societa' di revisione**

Nominato con atto del 10/07/2019

Data iscrizione: 09/08/2019

Durata in carica: 3 esercizi

Numero: 14

Data: 19/02/2010

Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

registro revisori legali

## 8 Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri

### Trasferimenti d'azienda e compravendite

Tipo di atto	Data atto	Nr protocollo	Cedente	Cessionario
affitto/comodato	24/06/2011	AL-2011-17374	VALENZA RETI S.P.[..] C.F. 02008900066	CERIANI DARIO CARLO C.F. CRNDCR77M16L570B

### Fusioni e scissioni

Tipi di atto	Data atto	Denominazione
Progetto di scissione mediante trasferimento nella/e societa'	27/01/2019	AZIENDA MULTISERVIZI VALENZANA S.P.A. C.F. 95003900065
Progetto di scissione mediante trasferimento nella/e societa'	15/07/2019	AZIENDA MULTISERVIZI VALENZANA S.P.A. C.F. 95003900065
Scissione mediante trasferimento del patrimonio nella/e societa'	20/12/2019	AZIENDA MULTISERVIZI VALENZANA S.P.A. C.F. 95003900065

### Trasferimenti di proprietà o godimento d'azienda

**affitto/comodato**

*estremi della pratica*

*estremi ed oggetto dell'atto*

Data atto: 24/06/2011

Data deposito: 12/07/2011

Data protocollo: 12/07/2011

Numero protocollo: AL-2011-17374

Notaio: ZNNGDU53S16D969C

Numero repertorio: 70320

Cedente: **VALENZA RETI S.P.A. SIGLABILE VALRETI S.P.A.**

Codice fiscale: 02008900066

Cessionario: **CERIANI DARIO CARLO**

Codice fiscale: CRNDCR77M16L570B

### Fusioni, scissioni

**progetto di scissione mediante  
trasferimento nella/e societa'**

*estremi della pratica*

**AZIENDA MULTISERVIZI VALENZANA S.P.A.**

Codice fiscale: 95003900065  
Sede: AL  
Data iscrizione: 01/03/2019  
Data atto: 27/01/2019

**progetto di scissione mediante  
trasferimento nella/e societa'**

*estremi della pratica*

**AZIENDA MULTISERVIZI VALENZANA S.P.A.**

Codice fiscale: 95003900065  
Sede: AL  
Data iscrizione: 30/10/2019  
Data atto: 15/07/2019

**scissione mediante trasferimento  
del patrimonio nella/e societa'**

*estremi della pratica*

**AZIENDA MULTISERVIZI VALENZANA S.P.A.**

Codice fiscale: 95003900065  
Sede: VALENZA  
Data iscrizione: 10/01/2020  
Data modifica: 25/05/2020  
Data delibera: 20/12/2019  
Data atto di esecuzione: 23/04/2020

**9 Attività, albi ruoli e licenze**

<b>Addetti</b>	1
<b>Data d'inizio dell'attività dell'impresa</b>	06/08/2003
<b>Attività esercitata</b>	SERVIZI DI GESTIONE DELLE RETI, IMPIANTI E DOTAZIONI PATRIMONIALI, IVI COMPRESI AMPLIAMENTI ED ESTENSIONI, DI CUI AI SERVIZI PUBBLICI LOCALI QUALI: A) IDRICO INTEGRATO; B) IGIENE INTEGRATO; C) TRASPORTO COLLETTIVO; D) GAS NATURALE, ...

**Attività**

**inizio attività**  
*(informazione storica)*

Data inizio dell'attività dell'impresa: 06/08/2003

**attività esercitata nella sede legale**

SERVIZI DI GESTIONE DELLE RETI, IMPIANTI E DOTAZIONI PATRIMONIALI, IVI COMPRESI AMPLIAMENTI ED ESTENSIONI, DI CUI AI SERVIZI PUBBLICI LOCALI QUALI: A) IDRICO INTEGRATO; B) IGIENE INTEGRATO; C) TRASPORTO COLLETTIVO; D) GAS NATURALE, NONCHE' MANTENIMENTO DEI MEDESIMI IN BUONO STATO D'USO.

**classificazione ATECORI 2007 dell'attività**  
*(classificazione desunta dall'attività dichiarata)*

Codice: 77.39.99 - noleggio senza operatore di altre macchine ed attrezzature nca  
Importanza: primaria Registro Imprese  
Data inizio: 06/08/2003

**Addetti**  
*(elaborazione da fonte INPS)*

Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2015  
(Dati rilevati al 31/12/2015)

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre	Valore medio
Dipendenti	1	0	0	0	1
Indipendenti	0	0	0	0	0
Totale	1	0	0	0	1

**Addetti nel comune di VALENZA  
(AL)  
Sede**

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre	Valore medio
Dipendenti	1	0	0	0	1
Indipendenti	0	0	0	0	0
Totale	1	0	0	0	1

**10 Aggiornamento impresa**

**Data ultimo protocollo** 15/10/2020

indicando la data di decorrenza del 13.11.2020, dando comunque atto della piena conoscenza dal momento della ricezione della notificazione integrale del presente atto a mezzo p.e.c. (ricezione crittografica del messaggio di avvenuta consegna da parte della casella di posta elettronica certificata del destinatario) – all'uopo, solo per sostenere la motivazione del presente atto di revoca in punto di notificazione si cita la Sentenza Cassazione con la sentenza n. 20685 del 9 agosto 2018, che consente la notificazione a mezzo pec degli atti amministrativi.

2. L'Amministratore revocato viene invitato, nel periodo di *vacatio* e sino al perfezionamento del *dies ad quem* della revoca, a compiere solo ed esclusivamente atti di ordinaria amministrazione e di impellente urgenza, informando puntualmente il sottoscritto Sindaco di ogni iniziativa che intenda intraprendere.
3. La notificazione, personalmente o anche a mezzo p.e.c., del presente atto all'interessato.
4. Il presente provvedimento è impugnabile, per far valere presunti motivi di illegittimità dell'atto, al TAR Piemonte, sede di Torino, entro 60 gg dalla notifica o dalla conoscenza comunque acquisita del provvedimento medesimo, ex art. 29 CPA – D.lgs 104/2010 e smi, o, in alternativa, entro 120 gg decorrenti sempre dalla notifica o dalla piena conoscenza dell'atto, al Presidente della Repubblica, ex art. 9 del DPR 1199/1971.
5. Resta ferma la possibilità di ricorso alle vie di impugnazione (Magistratura Ordinaria) per presunte, non ricorrenti e insussistenti (*ex* Sentenza SS.UU. della Cassazione n. 16355/19 segnalata in stralcio) richieste di lesioni *aliunde* patite, facendo leva sul codice civile.
6. La pubblicazione del presente provvedimento avverrà solo per estratto all'Albo Pretorio *on line*, con omissione dei dati personale dell'Amministratore Revocato, in ossequio al R.UE n. 679/2016 art. 13 e al D.lgs 196/2003 per la parte compatibile con il regolamento europeo in materia di tutela dei dati personali.

Valenza, li 13.11.2020



IL SINDACO  
MAURIZIO ODDONE

*Maurizio Oddone*

**BOLLO VIRTUALE ASSOLTO AI SENSI  
DEL D.M. 22.02.2007 mediante M.U.I.**

**Dott. ALDO IVALDI e Dott. Proc. GUIDO ZUNINO**  
Notai in Valenza  
Piazza Gramsci 14/B - 15048 VALENZA (AL)  
Tel (0131) 954652

Numero 72.639 del Repertorio

Numero 14.000 della raccolta

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

REPUBBLICA ITALIANA

Il cinque maggio duemilasedici alle ore quindici e minuti quindici.

In Valenza, in strada Vecchia Pontecurone civico numero uno, al piano primo.

Avanti me Guido Zunino, Notaio in Valenza, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Alessandria, Acqui Terme e Tortona,

è presente il signor

BALLOTRINI FABIO GIOVANNI, nato ad Alessandria il 14 giugno 1976 e domiciliato ad Alessandria, in piazza Bruno Mantelli n. 8, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di amministratore unico della società

"VALENZA RETI S.P.A.", con sede in Valenza, strada Vecchia Pontecurone n. 1, capitale sociale Euro 13.808.900,00, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Alessandria 02008900066, numero 218519 del REA.

Quale comparente, cittadino italiano della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di assistere, redigendone in forma pubblica il relativo verbale, allo svolgimento della assemblea straordinaria dei soci di detta società, qui riunita, in questo giorno ed ora per discutere e deliberare

**REGISTRATO  
AD ALESSANDRIA  
il 09/05/2016  
n. 4966  
Serie 1T**

sul seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

- 1) Scioglimento anticipato della società.
- 2) Nomina del liquidatore con conferimento allo stesso dei relativi poteri.
- 3) Varie ed eventuali.

Al che aderendo io Notaio dò atto di quanto segue:

assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dello statuto sociale e per volontà unanime dei presenti, il comparente, il quale constata e dà atto:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di legge e di statuto;
- che é presente il "Comune di Valenza", titolare di numero 197.020 azioni ordinarie pari ad una quota di nominali euro 13.791.400,00, in persona del sindaco Gianluca Barbero;
- che per l'organo amministrativo è presente il comparente, amministratore unico;
- che per il collegio sindacale sono presenti tutti i sindaci effettivi;
- che a norma dell'articolo 2359 bis del codice civile non sono configurabili situazioni di esclusione dal diritto di voto;
- che sono state rispettate le norme di legge e di statuto per la partecipazione dei soci in assemblea;
- che gli intervenuti si dichiarano sufficientemente edotti su quanto all'ordine del giorno;

- che pertanto la presente assemblea é validamente costituita ed idonea a deliberare su quanto all'ordine del giorno.

Prende la parola il sindaco di Valenza, il quale illustra i motivi di opportunità di sciogliere e mettere in liquidazione la società, alla luce della vigente normativa ed in ottemperanza alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 30 aprile 2016.

Il Presidente del Collegio Sindacale, anche a nome dello stesso, esprime parere favorevole alle proposte deliberazioni.

Dopo breve discussione l'assemblea

all'unanimità delibera:

1°) di sciogliere anticipatamente la società con effetto dalla data odierna e di porla in liquidazione;

2°) di nominare, in attesa di espletare le procedure previste, liquidatore della stessa, conferendogli tutti i poteri di legge e di statuto, il comparente, che accetta la carica;

3°) di stabilire la sede della liquidazione in Valenza, strada Vecchia Pontecurone n. 1, presso la sede sociale.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno degli intervenuti chiedendo la parola, il presidente dichiara chiusa l'assemblea essendo le ore quindici e minuti venticinque.

Le spese del presente atto, inerenti e conseguenti, sono a carico della società.

E richiesto io Notaio ho ricevuto quest'atto che ho letto al comparente ed all'assemblea, e tutti hanno approvato.

L'atto stesso, scritto in parte a macchina a norma di legge da persona di mia fiducia, in parte a mano da me Notaio, occupa quattro pagine di un foglio, fin qui.

F.to Fabio Giovanni Ballotrini

" Guido Zunino Notaio

**Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del Decreto Legislativo 7/3/2005 n. 82.**